

INFORMAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DEL D. Lgs. 159/2011

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011), attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

CASI IN CUI VA RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.

In particolare:

- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.186.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 207.000,00, IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 207.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).

2. **per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: uguale o superiore a €150.000,00;**

3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

- Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.186.000,00.
- Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 414.000,00.

Per tale Bando l'informativa antimafia viene richiesta per la concessione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, di importo uguale o superiore a € 150.000,00 (punto 2 soprarichiamato).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA (ART. 90 DEL D. LGS.159/2011)

L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi, etc....

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

L'Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) e la dichiarazione sostitutiva riferita ai loro familiari conviventi.

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, alla Prefettura competente per territorio che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA (ART. 86 DEL D. LGS. 159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, **hanno l'obbligo** di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. **Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio** (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società;

2. **Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia** (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) **ed inerente ai loro familiari conviventi.**

Tali autodichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere accompagnate dalla copia di un documento in corso di validità di ciascun dichiarante.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

1. Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;

2. Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto) redatta dai Rappresentanti Legali della società dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti delle società consorziate.

Nella Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, vanno indicati, tra le altre informazioni richieste, anche il socio di maggioranza o socio unico. Qualora si trattasse di una o più società, anche per queste dovranno essere prodotte la Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società e la Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi, entrambe accompagnate dalla copia di un documento in corso di validità di ciascun dichiarante.

Si sottolinea che, **qualora tra i soci vi fossero società fiduciarie, la Prefettura può richiedere anche per tali società, la Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società e la Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi, entrambe accompagnate dalla copia di un documento in corso di validità di ciascun dichiarante**, come previsto all'art. 17, comma 3, della Legge 55/90 e ss.mm., (recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità"), allo scopo di garantire il principio di trasparenza degli affidatari/executori dei contratti pubblici e di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nell'esecuzione degli appalti pubblici; nel disporre il divieto assoluto di intestazione fiduciaria, fa salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste provvedano, **entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle Amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari.** Il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17,

comma 3, della Legge 55/90 e ss.mm., è stato precisato dal Consiglio di Stato Sezione V, con la sentenza 264 del 18 gennaio 2011.

La mancata integrazione di tale documentazioni nel termine soprariportato, comporterà l'impossibilità di avviare il procedimento di rilascio dell'informazione antimafia per improcedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e della circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119720(8) dell'8 luglio 2013.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art.85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs.159/2011).

Si fa presente che in assenza della documentazione richiesta dalla normativa non è possibile dar corso all'istruttoria dell'istanza.

MODELLI DA UTILIZZARE

Si sottolinea che le istanze dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente gli appositi modelli sotto elencati.

Allegati:

- Soggetti per controlli antimafia;
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione Camera di Commercio;
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.

Si precisa che ulteriori informazioni sono contenute anche all'interno della suddetta modulistica.

E' possibile ricavare ulteriori informazioni in merito anche consultando i siti delle diverse Prefetture della nostra Regione:

- www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm;
- www.prefettura.it/ferrara/multidip/index.htm;
- www.prefettura.it/forlicesena/multidip/index.htm;
- www.prefettura.it/modena/multidip/index;
- www.prefettura.it/parma/muldip/index.htm;
- www.prefettura.it/piacenza/multidip/index.htm;
- www.prefettura.it/ravenna/multidip/index.htm;
- www.prefettura.it/reggioemilia/multidip/index.htm;
- www.prefettura.it/rimini/multidip/index.htm;